

Codice A1906A

D.D. 10 ottobre 2016, n. 602

R.D. 1443/1927. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "BRIC CARLEVA" nel territorio dei Comuni di Baldissero Canavese, Castellamonte e Vidracco (TO) presentata dalla Società Nuova Cives S.r.l. con sede legale in Savona (SV), via Brajan n. 4/1. Pos. C12T.

Visto:

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

visto il D.P.R. 382/1994 sulla “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

il Decreto dell’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino datato 3 luglio 1978 con il quale è stata conferita alla Società Nuova Cives S.r.l. la Concessione mineraria per minerali di olivina e associati denominata “BRIC CARLEVA”, estesa su di una area di 125,00 (centoventicinque/00) ettari, situata nel territorio dei comuni di Baldissero Canavese, Castellamonte e Vidracco (TO);

le determinazioni dirigenziali n. 179 del 6 agosto 2004, n. 84 del 17 maggio 2006 e n. 238 del 22 giugno 2011, con le quali è stata rinnovata la suddetta Concessione mineraria alla Società Nuova Cives S.r.l. con sede legale in Savona (SV), via Braja n. 4/1;

l’istanza datata 10 maggio 2016, pervenuta il 31 maggio 2016, prot.n. 9518/A1906A, con la quale la Società Nuova Cives S.r.l. con sede legale in Savona (SV), via Braja n. 4/1, (P.I.: 00355460098) ha chiesto il rinnovo della suddetta Concessione mineraria per minerali di olivina e associati per ulteriori 5 anni, motivato dalla riduzione delle richieste di mercato conseguente alla perdurante crisi economica che non ha permesso il completamento della seconda fase del progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato;

le istanze presentate in data 10 maggio 2016, con le quali la Ditta Cantamessa Bernardino Scavi ha chiesto i rinnovi delle autorizzazioni ai sensi del D.lgs. 42/2004 sul vincolo ambientale e della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico.

Preso atto:

che l’istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2016 e in pari data all’Albo Pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi con referto senza osservazioni e opposizioni;

Considerato:

che il progetto di coltivazione della miniera e il conseguente recupero ambientale con durata temporale di 20 anni, suddiviso in tre fasi di 5 anni più una finale di completamento del recupero ambientale, sono stati preventivamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa con deliberazione di Giunta Regionale n. 14-2760 del 9 maggio 2006, assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

Ritenuto inoltre che la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria siderurgica e di lavorazione dei metalli.

Tutto ciò premesso:

considerato che il 14 luglio 2016 è stato eseguito il sopralluogo istruttorio sul sito della miniera;

visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 15 luglio 2016;

vista la relazione tecnica presentata in data 4 agosto 2016, prot. n. 13158/A1906A contenente i chiarimenti richiesti durante la riunione della Conferenza di Servizi;

visto il parere favorevole espresso ai sensi d.lgs. 42/2004 in data 15 luglio 2016 dalla Commissione Locale del Paesaggio;

visto il parere favorevole con prescrizioni espresso ai sensi della l.r. 45/1989 dal Settore regionale Geologico acquisito in data 10 agosto 2016, prot. n. 13342/A1906A, che si allega al presente provvedimento;

visto il parere favorevole con prescrizioni espresso ai sensi della l.r. 45/1989 dal Settore Tecnico Regionale – area metropolitana di Torino, acquisito in data 25 agosto 2016, prot. n.13697/A1906A, che si allega al presente provvedimento;

visti gli atti d'ufficio,

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario”;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 “Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria”;

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: "Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 1, comma 300 della L. 311/04";

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 "legge Finanziaria 2006", successivamente modificata dalla l.r. 13 novembre 2006, n. 35 e dalla l.r. 23 aprile 2007, n. 9 ed in particolare l'art. 2 della l.r. 9/2007 che conferma nell'ordinamento regionale, l'istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o miniere, a fronte dei pregiudizi all'ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva;

vista la D.G.R. n. 19 - 3642 del 18 luglio 2016 con la quale in applicazione del comma 2 dell'art. 6 della suddetta l.r. 14/2006 sono stati aggiornati i parametri unitari delle "Tariffe del diritto di escavazione" e nello specifico il parametro unitario per i minerali di 1^a categoria è stato aggiornato a euro 0,57 al metro cubo;

vista la determinazione dirigenziale n. 245 del 3 maggio 2016 con la quale il diritto annuo anticipato relativo alle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano alla Società Nuova Cives S.r.l. con sede legale in Savona (SV), via Braja n. 4/1, (P.I.: 00355460098) è accordato il rinnovo per anni 5 della Concessione mineraria denominata "BRIC CARLEVA", per minerali di olivina e associati a decorrere dalla data della presente Determinazione Dirigenziale.
2. L'area della Concessione resta invariata ed è pari a 125,00 (centoventicinque/00) ettari, la delimitazione è la medesima descritta nel verbale di delimitazione allegato al Decreto dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino datato 3 luglio 1978 citato nelle premesse che qui si richiama integralmente.
3. Il titolare della concessione è tenuto a:
 - a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina pari a 5383,75 € (cinquemilatrecentottantatre/75) che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2016 mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", o in alternativa mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 40777516 intestato "Tesoreria Regione Piemonte" IBAN: IT94V0200801044000040777516, con causale "Concessione mineraria Bric Carlevà, Comuni di Baldissero Canavese, Castellamonte, Vidracco (TO), C 12 T".

L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

- b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "tariffe del diritto di escavazione" pari a € 0,57 al m³ di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007 e aggiornate dalla D.G.R. n. 19 - 3642 del 18 luglio 2016.
4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.
 5. Il Concessionario è tenuto a:
 - a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il progetto approvato e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14 - 2760 del 9 maggio 2006 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all'Allegato tecnico con il quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto;
 - b) ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi dal Settore regionale Geologico e Settore Tecnico regionale – Area metropolitana che si allegano al presente provvedimento, che autorizzano la modifica del suolo ai sensi della l.r. 45/1989 finalizzata alla coltivazione del giacimento di olivina.
 - c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;
 - d) fornire ai Funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
 - e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;
 - g) far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;
 - h) informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
 6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la D.G.R. n. 14-7137 del 22 ottobre 2007, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.
 7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.
 8. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
 9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Stefano Bellezza